



# Introduzione alla Corporate Social Responsibility

Marco Maffei  
Presidente Commissione Responsabilità Sociale d'Impresa

Roma, 12 dicembre 2017





## La Sostenibilità è...

### Il concetto di Sostenibilità



Sicurezza e salute sul lavoro, condizioni di lavoro, diritti dei lavoratori, diritti umani, partecipazione ed equità di genere, anche nella gestione della **supply chain** in termini di lavoro minorile, giusta remunerazione e condizioni di lavoro dignitose, ecc.

ASPETTI SOCIALI



**Valutazione degli impatti di processi, prodotti e servizi** su risorse naturali, aria, acqua, suolo, biodiversità e salute umana e relativo **corretto utilizzo** di tali risorse e delle sostanze chimiche nei processi produttivi e nei prodotti finiti

ASPETTI AMBIENTALI



**Creazione di valore** per la Comunità e il Territorio attraverso una crescita duratura di salari, produttività del lavoro, creazione di posti di lavoro, utili e remunerazione degli azionisti, spese per ricerca e sviluppo, investimenti, promozione del capitale umano

ASPETTI ECONOMICI

*“Essere sostenibili significa anticipare e gestire **opportunità** e **rischi** di carattere **economico**, **sociale** e **ambientale** presenti e futuri ... Questo approccio si traduce in vantaggio competitivo e in capacità di creare **valore nel lungo periodo**”*

OPPORTUNITY

RISK



## Corporate Sustainability (CS): Cos'è?

### Cosa non è la sostenibilità...

Non basta essere conformi alle leggi ...

Non è filantropia ...

Non è un'attività o un progetto "one shot" ...

### Cosa non è la sostenibilità...

... bisogna alzare "l'asticella". È un processo di miglioramento continuo


... è un modo di fare business, un modo di gestire rischi e opportunità

... è un cambiamento culturale che coinvolge ogni settore aziendale



## CS: Quali i benefici?

La Sostenibilità ...







## Le priorità strategiche del management

### Le priorità strategiche nei prossimi tre anni



- Favorire l'innovazione (21%)
- Comprendere meglio le esigenze dei clienti/consumatori (19%)
- Implementare la tecnologia più innovativa (18%)
- Sviluppare e gestire i talenti (18%)
- Puntare maggiormente su marketing, brand e comunicazione sostenibili (17%)


- Le priorità strategiche per gli amministratori delegati internazionali sono volte al saper “ascoltare” i clienti/consumatori, soprattutto i Millennials, che stanno trasformando in maniera disruptive i modelli di business tradizionali, all'essere connessi con i clienti, anche attraverso i canali innovativi e digitali, e ad innovare l'offerta
- Per gli amministratori delegati italiani le priorità sono la riduzione dei **rischi reputazionali per il marchio, soprattutto in una fase dove cresce la domanda di trasparenza da parte di tutti gli stakeholder**, il recupero in termini di efficienza ed efficacia e l'adeguamento ai cambiamenti regolamentari





## L'evoluzione della Sostenibilità


La Corporate Social Responsibility, basata sulla compliance verso le normative e sull'attenzione alla sostenibilità ed efficienza delle attività, si sta evolvendo sempre più velocemente verso il concetto di Corporate Shared Value, secondo cui la responsabilità di impresa diviene un importante driver di innovazione e di nuove opportunità per le imprese





# Perchè le aziende rendicontano le performance di sostenibilità

L'evoluzione delle esigenze informative degli investitori, le spinte normative e la crescente attenzione degli stakeholder rendono necessaria per le aziende (soprattutto le quotate) l'adozione di un processo di reporting efficace ed efficiente delle performance di sostenibilità e di comunicazione adeguata agli stakeholder







## Le nuove esigenze informative degli investitori

**Gli investitori riconoscono il valore delle informazioni non finanziarie ...**

**74%**

delle società di investimento riconosce che la performance non finanziaria sia importante nelle decisioni di investimento

**... e sono disposti a disinvestire ...**

**60%**

investitori pronti a disinvestire o escludere dai propri portafogli società con scarse performance non finanziarie

**... ma poche aziende hanno una strategia effettiva**

**90%**

le aziende che considerano importante la gestione di performance non finanziarie, ma non hanno ancora definito una strategia dedicata e business case per dimostrarne il valore



## Gli obiettivi dell'ONU per lo sviluppo sostenibile

L'ONU ha definito nell'Agenda 2030 obiettivi e target di sviluppo sostenibile. Recentemente, le imprese più virtuose stanno assumendo specifici impegni per contribuire al loro raggiungimento






## Sempre più consumatori sono disposti a pagare di più per brand sostenibili

*“Quanto sei d'accordo con la seguente affermazione: Sono disposto a pagare un extra per i prodotti e i servizi che provengono da aziende che si impegnano ad avere un impatto sociale e ambientale positivo?”*

**Il 66% degli intervistati globali afferma di essere disposto a pagare di più per prodotti sostenibili (in crescita rispetto al 55% nel 2014, e il 50% nel 2013)**



I “Millennials” e la “Generazione Z” sono le fasce d'età maggiormente attente ai temi di sostenibilità

Sono disposti a pagare un premium price:

- il 72% dei “Generation Z” (15 -20 anni)
- il 73% dei “Millennials” (21-34 anni)
- il 51% dei “Baby Boomers” (50-64 anni)



# I rischi globali sociali e ambientali

Il World Economic Forum nel suo ultimo rapporto evidenzia come tra i maggiori rischi globali figurano rischi di natura ambientale e sociale



Insight Report

## The Global Risks Report 2016 11th Edition



Report "Global Risks 2016" elaborato dal World Economic Forum (WEF)



# Il Decreto Legislativo 254/2016





## D. Lgs 254/2016: Ambito di applicazione

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n.254 che attua la Direttiva UE sulle Non - financial and diversity information prevede che gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (es. società quotate, banche, assicurazioni, ecc.) rendicontino specifiche informazioni di natura non finanziaria a partire dai bilanci relativi a esercizi con inizio dal 1/1/2017



Enti di interesse pubblico di “grandi dimensioni”, ossia che:

- durante l’esercizio finanziario abbiano avuto, su base consolidata, un **numero di dipendenti superiore a 500**
- alla data di chiusura del bilancio, abbiano avuto uno stato patrimoniale **superiore a €20 mln o ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a €40 mln**



**Obbligo di redigere la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, in relazione ai seguenti temi:**

- ambientali
- sociali
- attinenti al personale
- rispetto dei diritti umani
- lotta alla corruzione attiva e passiva

**Tale Dichiarazione ha il medesimo perimetro del Bilancio Consolidato, ciò comporta la rendicontazione delle performance di tutte le società consolidate integralmente**



## Il D. Lgs. 254/2016: L'informativa richiesta

L'articolo 3 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 254/2016 identifica quali informazioni non - finanziarie dovranno essere rendicontate nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa)

### TEMI da includere nella Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario



Ambientali



Sociali



Attinenti al personale



Rispetto dei Diritti Umani



Lotta contro la Corruzione attiva e passiva



Diversità









### INFORMAZIONI richieste per ciascun tema

- Il **Modello aziendale** di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa
- Le **politiche** praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario
- I **principali rischi, generati o subiti**, connessi a tali temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto



## Il D. Lgs. 254/2016: L'informativa richiesta

Rispetto ai temi richiesti dal Decreto, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

	<b>Ambientali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>— Utilizzo di <b>risorse energetiche</b>, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e impiego di <b>risorse idriche</b></li><li>— <b>Emissioni</b> di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera</li></ul>
	<b>Sociali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>— Impatto, attuale e prevedibile sull'ambiente, salute e la sicurezza</li><li>— Gestione delle relazioni con le Comunità, i clienti e i fornitori e principali iniziative e progetti svolti</li></ul>
	<b>Attinenti al personale</b>	— <b>Aspetti sociali</b> e attinenti alla <b>gestione del personale</b> , incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali
	<b>Rispetto dei diritti umani</b>	— Rispetto dei <b>diritti umani</b> , le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori
	<b>Lotta alla corruzione</b>	— <b>Lotta contro la corruzione</b> sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti
	<b>Diversity</b>	Descrizione delle politiche in materia di <i>diversity</i> , applicate in relazione alla <b>composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo</b> relativamente ad aspetti quali l' <b>età</b> , la <b>composizione di genere</b> e il <b>percorso formativo e professionale</b>




Qualora non siano praticate politiche sugli ambiti individuati, gli EIP "target" devono fornire all'interno della Dichiarazione NFI le motivazioni dell'assenza di tali politiche in modo chiaro e articolato





## Modalità di comunicazione

La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario può essere parte integrante della Relazione sulla Gestione (RG) o costituire una relazione distinta



La Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario è sempre:

- approvata dal CdA
- pubblicata sul Registro delle Imprese congiuntamente alla RG
- sottoposta a giudizio di conformità da parte di un revisore



## Soggetti responsabili

I soggetti responsabili delle informazioni non finanziarie

CdA	Organo di controllo	Revisore legale	Altro revisore legale
<ul style="list-style-type: none"><li>— Approva la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario</li><li>— Garantisce che la Dichiarazione sia redatta e pubblicata in conformità ai requisiti del D.lgs.</li><li>— Delibera sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>— Vigila sull'osservanza delle disposizioni del decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea</li><li>— Viene consultato dall'organo di amministrazione per deliberare sull'omissione di informazioni che compromettono la posizione commerciale dell'azienda</li></ul>	<p><b>Opzione 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato</li><li>— Controlla l'avvenuta predisposizione della Dichiarazione</li></ul>	<p><b>Opzione 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>— Attesta con apposita relazione la conformità delle informazioni fornite rispetto alle richieste del D.lgs. e dello standard utilizzato</li></ul>
Garanzia	Controllo	Assurance	Assurance



Il D.lgs. attribuisce alla **CONSOB** i poteri di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La CONSOB disciplinerà attraverso uno **specifico regolamento** le modalità di esercizio di tali poteri (conclusa la fase di consultazione sulla bozza del Regolamento, in attesa della versione definitiva)



## Sanzioni previste

<b>Casistiche previste per l'applicazione di sanzioni</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Soggetti sanzionati</b>
Mancato deposito della dichiarazione NFI presso il registro delle imprese nei termini previsti	€20.000 - €100.000	Amministratori
Mancato deposito dell'attestazione del revisore legale presso il registro delle imprese	€20.000 - €100.000	Amministratori
Dichiarazione NFI redatta non in conformità con quanto previsto dal D.lgs.	€20.000 - €100.000	Amministratori
Mancata relazione all'assemblea di una Dichiarazione NFI non conforme con quanto previsto dal D.lgs.	€20.000 - €100.000	Componenti organo di controllo
Dichiarazione NFI contenente fatti rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti rilevanti	€50.000 - €150.000	Amministratori e componenti organo di controllo
Mancata verifica della predisposizione della dichiarazione NFI	€20.000 - €50.000	Revisore legale
Mancata attestazione di conformità della dichiarazione NFI/attestazione di una Dichiarazione NFI non conforme al D.lgs	€20.000 - €100.000	Revisore legale/altro soggetto designato



# Assurance della Dichiarazione NFI





## Principi di riferimento

### Assurance della Dichiarazione NFI

Come previsto dal D.Lgs. 254/2016 (art. 3, comma 10), **le informazioni non finanziarie devono essere sottoposte ad attestazione di conformità, da parte di una società di revisione indipendente, rispetto alle richieste del D.Lgs. e dello standard utilizzato come riferimento per la loro rendicontazione**

Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla Dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della Dichiarazione di carattere non finanziario

Inoltre è previsto che il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifichi l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario

I principali standard di riferimento per la gestione, la rendicontazione e l'assurance di sostenibilità sono riportati di seguito:

Finalità	Principi di riferimento
Rendicontazione	— GRI (Global Reporting Initiative): Principi di reporting e di definizione di contenuti specifici per redigere un Bilancio di Sostenibilità
Assurance	— ISAE 3000 (Revised): "International Standard on Assurance Engagements 3000 – Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information"



# Regolamento Consob

## Art. 4 - Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

Revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria

## Art. 5 - Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario

1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che:
  - a. Indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata
  - b. Identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica
  - c. Indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria
  - d. Contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione
  - e. Indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione
  - f. Contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione
  - g. Esprime un'attestazione** che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata

*...segue*



## Regolamento Consob

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata
3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni





## Documento di consultazione CONSOB – 21 luglio 2017

Il soggetto incaricato della revisione legale riferisca, in una sezione separata della relazione di revisione contabile sul bilancio, relativo allo stesso esercizio per il quale l'organo di gestione è chiamato a predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario, se quest'ultima è stata approvata dall'organo stesso. Il principio di revisione ISA (Italia) 700, che disciplina le modalità di redazione della relazione di revisione, già prevede che quest'ultima possa includere una sezione separata in cui il revisore assolve ad "altri obblighi di reportistica" previsti da leggi o regolamenti. Tenuto conto che tale adempimento, richiesto al revisore legale, è stabilito direttamente dalla direttiva 2014/95/UE, si ritiene opportuno che la relativa disciplina sia autonoma rispetto a quella relativa alla verifica del contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario.

Il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato esprime *"...con apposita relazione distinta da quella relativa alla revisione legale, una attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite nella dichiarazione rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 (dell'articolo 3)..."*.

Tuttavia, mentre l'obbligo di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte del soggetto incaricato della revisione legale è esplicitamente previsto dalla direttiva 2014/95/UE, l'obbligo di rilasciare un'attestazione sulla verifica delle informazioni non finanziarie è un'opzione che la direttiva lascia agli Stati membri, opzione che è stata esercitata solo dal legislatore italiano e francese.


Già da tempo molte imprese italiane di grandi dimensioni (la maggior parte di queste con azioni quotate), operanti in diversi settori di attività economica, divulgano, in via volontaria, informazioni di carattere non finanziario inerenti alla propria attività attraverso la redazione e la pubblicazione di appositi documenti denominati "bilanci o rapporti di sostenibilità" (o anche "bilanci sociali"). Lo standard di riferimento applicato dalle società di revisione per lo svolgimento di tale attività è stato il principio "International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (di seguito ISAE 3000), emanato dall'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) dell'International Federation of Accountants (IFAC).





# ISAE 3000 (Revised)

## Assurance della Dichiarazione NFI



Lo standard di assurance che sarà utilizzato per l'attestazione del Bilancio di Sostenibilità è l'**ISAE 3000 (Revised): Assurance Engagements other than Audits or Review of Historical Financial Information**

Lo standard stabilisce i **principi di base** e le **procedure** essenziali per fornire ai professionisti dell'assurance i requisiti procedurali, tra i quali:

- i termini dell'incarico
- l'accettazione dell'incarico
- la pianificazione e svolgimento dell'incarico
- i requisiti etici
- gli standard qualitativi di controllo
- i criteri per lo svolgimento dell'incarico
- l'ottenimento di evidenze
- l'uso del lavoro di esperti
- la struttura della relazione di assurance

Tale principio richiede il rispetto dei principi etici applicabili, compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di **acquisire una sicurezza limitata che la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario non contenga errori significativi**

Tali procedure comprendono colloqui, prevalentemente con il personale del gruppo responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella Dichiarazione, analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili



## Lo standard di Relazione Assirevi

- Ad aprile 2015 è stato emesso il Documento di ricerca Assirevi n. 190 relativo al “Modello di relazione della società di revisione indipendente sul bilancio sociale o di sostenibilità – GRI-G4”
- In particolare, il modello di relazione aggiornato presuppone l'utilizzo, quale framework di riferimento per la redazione del bilancio di sostenibilità, delle “G4 Sustainability Reporting Guidelines” predisposte dal Global Reporting Initiative (GRI), che dovrebbero essere adottate per i bilanci pubblicati dopo il 31 dicembre 2015



In corso di aggiornamento, in relazione alla pubblicazione dell'ISAE 3000 – Revised e alla Direttiva sulle Non Financial information



# Relazione della società di revisione – procedure di verifica e conclusioni

**Responsabilità  
del revisore –  
Procedure di  
verifica**

## **La procedure**

Le procedure svolte sul bilancio di sostenibilità hanno riguardato il rispetto dei principi per la definizione del contenuto e della qualità del bilancio di sostenibilità, nei quali si articolano le “*G4 Sustainability Reporting Guidelines/GRI Standards*”, e sono riepilogate di seguito:

- Comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel bilancio di sostenibilità e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre
- Analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi allo sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività del Gruppo
- Analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nel bilancio di sostenibilità, con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di *stakeholder* e alla validazione interna delle risultanze del processo
- Analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione dei dati quantitativi inclusi nel bilancio di sostenibilità. In particolare:
  - interviste e discussioni con il personale della Direzione del Gruppo, al fine di raccogliere informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in essere per la predisposizione del bilancio di sostenibilità, nonché circa i processi e le procedure di controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio di sostenibilità
  - analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio di sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel bilancio di sostenibilità



## Relazione della società di revisione – procedure di verifica e conclusioni

### Responsabilità del revisore – Procedure di verifica

- Analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel bilancio di sostenibilità rispetto alle linee guida identificate
- Analisi del processo di coinvolgimento degli *stakeholder*, con riferimento alle modalità utilizzate, mediante l'analisi dei verbali riassuntivi o dell'eventuale altra documentazione esistente circa gli aspetti salienti emersi dal confronto con gli stessi
- Ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante di Gruppo, sulla conformità del bilancio di sostenibilità alle linee guida indicate, nonché sull'attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti

Il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un esame completo secondo l'ISAE 3000 ("*reasonable assurance engagement*") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame

### Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, **non sono pervenuti alla nostra attenzione** elementi che ci facciano ritenere che il bilancio di sostenibilità del Gruppo non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle "G4 Sustainability Reporting Guidelines/GRI Standards" definite dal GRI - Global Reporting Initiative come descritto nel paragrafo "Nota metodologica" del bilancio di sostenibilità